



Decisione/1368/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5273/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5273/TFNSVE/2025-2026, 5273 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società CHIERI (matricola 930580) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI BATTISTA MATIAS (matricola 5761981)

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716) ha proposto ricorso din-nanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CHIERI (ma-tricola 930580), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore MATIAS DI BATTISTA (matricola 5761981).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione alle-gata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 273,00 (duecentosettantatre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle par-ti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società CHIERI (matricola 930580) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore MATIAS DI BATTISTA (matricola 5761981), nella misura di euro 273,00 (duecentosettantatre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai